

Edizione di giovedì 21 giugno 2018

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Operazioni di business restructuring e dissimulata cessione d'azienda

di **Domenico Santoro, Gianluca Cristofori**

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione: pubblicati gli importi per le imprese

di **Lucia Recchioni**

IVA

L'inquadramento del commercio elettronico diretto

di **Leonardo Pietrobon**

DICHIARAZIONI

La detrazione degli interessi passivi per l'abitazione principale

di **Luca Mambrin**

IVA

Il ruolo dell'intermediario nella fatturazione elettronica

di **EVOLUTION**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Operazioni di business restructuring e dissimulata cessione d'azienda

di **Domenico Santoro, Gianluca Cristofori**

Sempre più frequentemente, in occasione di fenomeni di **delocalizzazione produttiva** o di **processi d'integrazione** “a monte” e/o “a valle” lungo la catena del valore, realizzati mediante la costituzione di **società in altri Stati**, la **prassi accertativa** dell'Amministrazione finanziaria è giunta a riqualificare **single transazioni** intervenute tra **imprese associate** in asserite operazioni volte a dissimulare vere e proprie **cessioni di rami d'azienda**.

Ciò, non solo ai fini della **disciplina in materia di prezzi di trasferimento infragruppo** prevista dall'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), trattandosi di asserite operazioni di *business restructuring* nell'accezione di cui al capitolo IX delle “*Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento*” (GL-OCSE), bensì anche ai fini dell'**imposizione indiretta**, con conseguente applicazione dell'**imposta di registro in misura proporzionale**.

Tali riqualificazioni si fondano sul convincimento che le **single transazioni** intervenute tra l'impresa residente in Italia e l'impresa non residente (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla **cessione di beni strumentali** e/o di **materie prime**, ovvero alla **prestazione di servizi** di formazione del personale in loco, nonché alla **cessione** a titolo di proprietà o la concessione in uso di **assets immateriali**, come la **lista clienti** o il **know how produttivo**) non siano da considerare singolarmente, bensì nella loro **dimensione complessiva**, sul presupposto che una **pluralità di transazioni** sarebbe talvolta idonea a dissimulare una vera e propria **cessione di ramo d'azienda**, secondo lo schema della cd. “**cessione spezzatino**”.

Tralasciando in questa sede qualsiasi considerazione in ordine alle condizioni al ricorrere delle quali possa dirsi riscontrata una **business restructuring**, nell'accezione di cui al citato capitolo IX delle **GL-OCSE** (giova soltanto rammentare che il paragrafo 9.1 delle GL-OCSE precisa che “*l'espressione riorganizzazione aziendale si riferisce alla riorganizzazione transnazionale delle relazioni commerciali o finanziarie tra imprese associate, inclusa la risoluzione o la rinegoziazione sostanziale di accordi già esistenti*”), preme focalizzare l'attenzione sulla **nozione di azienda** (o ramo di essa), per provare a individuare una linea di demarcazione tra ciò che possa ritenersi **cessione di singoli assets** e ciò che, invece, possa legittimamente integrare una **cessione di un vero e proprio compendio aziendale**.

In merito, la **Corte di Cassazione**, con la [sentenza n. 1955 del 04.02.2015](#), riferibile a un caso di cd. “**cessione spezzatino**”, ha esplicitato i criteri che devono essere seguiti dall'interprete per la riqualificazione di un insieme di cessioni, unitariamente considerate, in una **dissimulata**

cessione d'azienda (o ramo di essa), precisando che “è nella **organizzazione del complesso dei beni** che va riconosciuta la componente immateriale caratteristica dell'**azienda**, o di un suo **ramo**, atteso che i beni, singolarmente considerati, prospettano solo la loro specifica essenza, ma la loro “**organizzazione**”, **finalizzata alla produzione**, conferisce al complesso dei beni il carattere di **complementarietà** necessario perché possa attribuirsi ad esso la definizione di **azienda**”. In particolare, “Ai fini di configurare la **cessione di azienda**, non è necessario il trasferimento delle attività svolte dalla cedente alla cessionaria, ma è **sufficiente** che sia trasferita, come nel caso di specie, con riferimento all'attività produttiva, un'**unità organizzativa autonoma**”.

Con specifico riferimento alle operazioni di **business restructuring**, la [**CTP Varese, sentenza n.335/16 del 24.05.2016**](#), in relazione a una contestazione volta a riqualificare in termini di **cessione d'azienda** la **ristrutturazione aziendale** di una società italiana avvenuta con la **dismissione dell'attività in Italia** nell'arco di **5 anni**, la vendita dei beni materiali e immateriali alla nuova entità in Polonia, così da **attrarre** a imposizione il **valore dell'avviamento** inespresso “come si farebbe nelle transazioni fra indipendenti”, ha precisato che “le ricorrenti hanno dimostrato che la società polacca non ha acquistato se non dei **macchinari** e le **concessioni di brevetti** per la produzione di beni e che **non ha mai avuto accesso diretto alla clientela**, dal momento che la distribuzione avveniva e avviene attraverso la [...] italiana, come risulta dal contratto del 2006. Come si può parlare di **avviamento** in questo caso? Inoltre, la società polacca nemmeno può vendere a terzi indipendenti, essendo legata alla **produzione esclusivamente a favore della società italiana**”.

Si consideri, inoltre, che la **mera spoliazione di assets** da parte di un'impresa residente in Italia a beneficio di un'entità associata non corrisponde necessariamente a un'operazione di **business restructuring**, in quanto occorre dimostrare che, nel caso di specie, sia riscontrabile anche una effettiva **mutazione del profilo funzionale** in termini di **investimenti, rischi assunti e funzioni esercitate** nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Più di recente, la [**CTR Lombardia, sentenza n.2379/2018 del 24.05.2018**](#), in merito a una contestazione dell'Amministrazione finanziaria volta a **riqualificare** l'acquisto di una **lista clienti** in termini di **cessione di ramo d'azienda**, in quanto accompagnata anche dal **trasferimento di due dipendenti**, ha ritenuto **non configurabile** nel caso di specie la **cessione di un'azienda**, in quanto “i due dipendenti **non risultano disporre di alcun potere di rappresentanza della società contribuente**. Pertanto, anche sotto questo profilo **non si manifesta alcuna capacità produttiva** di reddito di impresa in grado di connotare il loro passaggio alle dipendenze della [...], unitamente alla lista di clienti acquistata dalla consociata estera, come trasferimento di ramo d'azienda”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione: pubblicati gli importi per le imprese

di **Lucia Recchioni**

Sono stati pubblicati nella giornata di ieri, 20 giugno, i [nuovi elenchi](#) dei **soggetti beneficiari del voucher digitalizzazione** con l'indicazione dell'**importo del voucher prenotato**.

I nuovi elenchi sono stati definiti a seguito dell'**integrazione della dotazione finanziaria dell'intervento**, avvenuta con il [D.M. 23.03.2018](#), e dell'espletamento dei **controlli amministrativi** su tutte le domande presentate.

Ricordiamo, a tal proposito, che un **primo elenco** fu pubblicato con il **decreto direttoriale del 14.03.2018**; il suddetto elenco, tuttavia, indicava soltanto le **imprese** alle quali **risultava assegnabile il voucher** e non le **somme spettanti**, sebbene l'[articolo 4, comma 1, D.M. 24.10.2017](#) prevedesse la **pubblicazione degli importi** già dopo 30 giorni dallo scadere del termine per la pubblicazione delle istanze.

Come comunicato dal **Ministero dello Sviluppo Economico**, tale mancata pubblicazione doveva essere però imputata alla volontà di verificare la possibilità di **destinare ulteriori risorse** all'agevolazione.

Inizialmente, infatti, il **gran numero delle imprese** alle quali il **voucher** risultava **assegnabile** induceva a ritenere che le somme riconosciute sarebbero state di gran lunga **inferiori** alle aspettative: a fronte delle oltre **90.000 domande** presentate e di **agevolazioni richieste** per un ammontare pari a circa **625 milioni di euro**, le **risorse** inizialmente stanziare, pari ad appena **100 milioni di euro** per l'intero territorio nazionale, rendevano difficile l'assegnazione degli importi richiesti, se non nel limite di una **percentuale approssimativamente pari al 16%**.

Sennonché, lo scorso **14 maggio**, il **Ministro dello Sviluppo Economico** ha disposto, con apposito **decreto**, l'**integrazione della dotazione finanziaria** dei **voucher** per la digitalizzazione per **242,5 milioni di euro**. Le risorse complessivamente disponibili per la concessione del contributo sono quindi salite **da 100 milioni a 342,5 milioni di euro**.

Ecco quindi che, nella giornata di ieri, è stato pubblicato l'[elenco dei soggetti ammessi](#), con indicazione dell'**importo del voucher prenotato**; la data del **14.03.2018**, data di pubblicazione del **primo elenco**, resta comunque rilevante perché rappresenta il **termine iniziale** a decorrere dal quale gli investimenti potevano essere effettuati.

Le **domande di erogazione** da parte delle imprese potranno essere quindi presentate dalle imprese assegnatarie delle agevolazioni, a seguito della **realizzazione del progetto** e del

pagamento a saldo di tutte le relative spese, esclusivamente attraverso una **apposita procedura informatica** che sarà resa disponibile, sempre sul sito del **Ministero dello Sviluppo Economico**, a partire dal **14 settembre 2018**.

In allegato alla **richiesta di erogazione** dovrà inoltre essere fornita la seguente **documentazione**:

- **titoli di spesa** recanti le **specifiche diciture** previste dalla normativa di attuazione;
- **estratti del conto corrente** utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;
- **liberatorie** sottoscritte dai **fornitori** dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all'allegato n. 4 al decreto direttoriale 24 ottobre 2017;
- **resoconto sulla realizzazione del progetto**, redatto secondo lo schema di cui di cui all'allegato n. 5 al **decreto direttoriale 24.10.2017**.

Il **termine finale** per la **presentazione delle richieste di erogazione**, pena la decadenza delle imprese assegnatarie dalle agevolazioni concesse, è il novantesimo giorno successivo alla **scadenza dei 6 mesi per l'ultimazione del progetto agevolato**; quindi, il **13 dicembre 2018**.

Si ricorda, da ultimo, che, sempre nella giornata di ieri sono stati pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico altri **due elenchi**:

- l'elenco delle imprese per le quali non vi è corrispondenza fra gli **aiuti de minimis** dichiarati in sede di domanda e quelli **registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**;
- l'elenco delle imprese per le quali non vi è corrispondenza fra la **dichiarazione rilasciata in sede di domanda** in merito al requisito Deggendorf e i **dati registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**.



IVA

L'inquadramento del commercio elettronico diretto

di **Leonardo Pietrobon**

Il **commercio elettronico diretto** può essere ricondotto al concetto di **compravendita di beni immateriali digitali**; ossia di “beni” che non necessitano di supporti fisici per essere oggetto di trasferimento, in quanto possono essere trasferiti mediate l'utilizzo del **web**.

In altri termini, si è in presenza del c.d. “**commercio elettronico diretto**” qualora l'oggetto della transazione siano **beni immateriali o digitalizzati** e la medesima operazione commerciale, ovvero la **cessione** e la **consegna**, avviene per **via telematica**, attraverso, cioè, la **fornitura in rete di prodotti virtuali** (generalmente mediante **download del bene immateriale** – si pensi ad esempio ad un **software** ovvero **e-book**).

Tale inquadramento deriva dalla lettura della [Direttiva 2006/112/CE](#), nonché dall'analisi del [Regolamento UE 282/2011](#), come modificato da ultimo dal [Regolamento di esecuzione UE 1042/2013](#), valido a partire dal **1° gennaio 2015**.

Ai fini fiscali, secondo quanto indicato dall'**Agenzia delle entrate** con la [risoluzione 274/E/2008](#), il **commercio elettronico diretto** è qualificato come una **prestazione di servizi** e non una **cessione di beni**, diversamente dal **commercio elettronico indiretto**.

Sotto il profilo sostanziale l'[articolo 7 Regolamento UE 282/2011](#) individua le seguenti **prestazioni di servizi** che rientrano nel concetto di **commercio elettronico diretto**, in quanto rese tramite **mezzi elettronici**:

- la fornitura di **software e relativo aggiornamento**;
- la fornitura di **immagini, testi** e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- la fornitura di **musica, film, giochi**, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- la fornitura di prestazioni di **insegnamento a distanza**;
- la fornitura di **prodotti digitali in generale**, compresi *software*, loro modifiche e aggiornamenti;
- i servizi che **veicolano o supportano la presenza di un'azienda** o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una *pagina web*;
- i servizi **automaticamente generati da un computer** attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- la **concessione**, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come **mercato online**, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una

- vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
- le offerte **forfettarie di servizi Internet** (Internet services packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il *forfait* va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, *hosting* di siti, accessi a dibattiti online, ecc.);
 - i servizi elencati nell'Allegato I allo stesso Regolamento **UE 282/2011**.

La medesima disposizione normativa – [articolo 7 Regolamento UE 282/2011](#) – individua anche le prestazioni di servizi che **non** si qualificano come **rese tramite mezzi elettronici**, ovvero:

- i servizi di **radiodiffusione e di televisione**;
- i servizi di **telecomunicazione**;
- i **beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente**;
- i **CD-ROM**, i dischetti e supporti fisici analoghi;
- il **materiale stampato**, come libri, bollettini, giornali o riviste; i **CD** e le **audiocassette**; le **video cassette** e i **DVD**;
- i **giochi su CD-ROM**;
- i **servizi di professionisti**, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la **posta elettronica**;
- i **servizi di insegnamento**, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
- i servizi di **riparazione materiale off line** delle apparecchiature informatiche;
- i **servizi di conservazione dei dati off line**;
- i **servizi pubblicitari**, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
- i **servizi di helpdesk telefonico**;
- i **servizi di insegnamento** che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- i **servizi tradizionali di vendita all'asta** che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
- la **prenotazione in linea di biglietti di ingresso** a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- la **prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio**, servizi di **ristorazione**, trasporto passeggeri o servizi affini.

La **differenza** principale tra le due richiamate elencazioni è facilmente individuabile grazie alla lettura dell'[articolo 7, comma 1, Regolamento UE 282/2011](#), secondo cui **“i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/UE, comprendono i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione”**.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

La detrazione degli interessi passivi per l'abitazione principale

di Luca Mambrin

L'[articolo 15, comma 1, lett. b\), Tuir](#) prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al **19%** degli **interessi passivi**, degli **oneri accessori**, nonché delle **quote di rivalutazione** dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di **mutui garantiti da ipoteca** su immobili contratti **per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**.

Per abitazione principale, ai sensi dell'[articolo 10, comma 3 bis Tuir](#) si intende *“quella nella quale la **persona fisica**, che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale o i suoi **familiari dimorano abitualmente**”*

La detrazione spetta al contribuente **acquirente ed intestatario del contratto di mutuo**, anche se l'immobile è **adibito ad abitazione principale di un suo familiare** (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado); il diritto a beneficiare della **detrazione** permane, quindi, anche nel caso di successiva variazione della residenza in un altro immobile quando l'immobile acquistato dal contribuente viene destinato a **dimora abituale di un proprio familiare**.

Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per **l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto** e delle sue pertinenze. L'acquisto deve avvenire **nell'anno antecedente o successivo** alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l'immobile ed **entro un anno** stipulare il **contratto di mutuo**, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed **entro un anno** sottoscrivere il **contratto di compravendita**.

La detrazione spetta solo per il periodo in cui l'immobile è utilizzato come **abitazione principale**; il diritto alla detrazione viene meno a partire dal **periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale**, ma se il contribuente **torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale**, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può **fruire nuovamente** della detrazione.

La **detrazione** spetta su un importo massimo di **euro 4.000**; in caso in cui il **contratto di mutuo** sia intestato a più soggetti, ciascun contitolare potrà detrarre la propria quota di interessi **in relazione alla propria quota di titolarità del contratto di mutuo**, ad eccezione del mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Inoltre, come precisato nella [circolare AdE 17/E/2006](#) se l'acquisto dell'immobile avviene in **comproprietà**, ma solo un titolare stipula un **contratto di mutuo**, solo quest'ultimo potrà beneficiare della **detrazione degli interessi passivi**.

Per quanto riguarda la **determinazione dell'interesse detraibile**, la [circolare AdE 15/E/2015](#) ha chiarito che se il **mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile** la detrazione del 19% deve essere commisurata all'ammontare del predetto **costo**, risultante dalla somma del valore dell'immobile indicato nel rogito e di altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto.

Pertanto il **costo di acquisizione dell'immobile** dovrà essere determinato come sommatoria delle seguenti voci:

- **costo d'acquisto dell'immobile;**
- **oneri accessori relativi all'acquisto** (spese di mediazione immobiliare, onorario del notaio per il contratto di compravendita, imposta di registro, Iva, imposte ipotecarie e catastali, spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle relative all'acquisto nell'ambito di una procedura concorsuale);
- **oneri accessori relativi al contratto di mutuo** (onorario del notaio per il mutuo, spese di istruttoria e di perizia, imposte per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato, commissione degli istituti di credito per l'attività di intermediazione, penalità per l'anticipata estinzione del contratto di mutuo, somme per variazioni di cambio per i mutui stipulati in valuta estera).

Non sono considerati oneri accessori e pertanto **non sono ammesse in detrazione le spese di assicurazione dell'immobile** anche se richiesta dalla banca che concede il mutuo.

Per determinare la **parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione** può essere utilizzata la seguente **formula**:

$$\frac{(\text{costo di acquisto dell'immobile} + \text{oneri correlati})}{\text{capitale dato a mutuo}} \times (\text{interessi pagati} + \text{oneri accessori al mutuo})$$

Pertanto gli **oneri accessori alla stipula del contratto di mutuo** rientrano sia nel rapporto che determina la percentuale di detraibilità degli interessi passivi **sia nel computo dell'importo detraibile** mentre **gli oneri accessori all'acquisto rientrano solo nel rapporto che determina la percentuale di detraibilità**.

Esempio:

- **valore immobile** (da atto di compravendita): euro 100.000
- **oneri accessori**: euro 10.200 (5.000 per fattura notaio atto di acquisto + 5.000 fattura notaio atto di mutuo + 200 imp. sostitutiva).

Totale valore immobile: euro 110.200

Importo mutuo: euro 150.000

Formula:

110.200 = 73,47% (percentuale da applicare agli interessi passivi per tutta la durata del mutuo)

150.000

Importo interessi passivi pagati nell'anno: euro 3.000

Importo detraibile: 3.000 * 73,47% = euro 2.204

All'importo così determinato potranno essere aggiunti, nel limite massimo di 4.000 euro, anche l'importo della **fattura del notaio** relativa alla stipula del contratto di mutuo e l'**imposta sostitutiva**.



IVA

Il ruolo dell'intermediario nella fatturazione elettronica

di **EVOLUTION**



L'entrata in vigore della fatturazione elettronica è oramai alle porte. L'Agenzia delle Entrate sta cercando di definirne i diversi aspetti e, di recente, ha emanato il provvedimento del 13 giugno 2018 per dettare le regole del conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei connessi servizi.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa in particolare del ruolo dell'intermediario nel sistema della fatturazione elettronica.

In tema di **invio/ricezione** delle **fatture elettroniche**, va osservato che:

- il **cedente/prestatore** può **trasmettere** al Sdl le fatture elettroniche attraverso un intermediario;
- il **cessionario/committente** può **ricevere** dal Sdl le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore "**l'indirizzo telematico**" (codice destinatario o PEC) dell'intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.

Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica **coincida** con quello di ricezione, per la ricezione del file può essere utilizzato un "**flusso semplificato**".

Gli intermediari possono essere **delegati** a:

- **consultare** e **acquisire** le fatture elettroniche o i duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate. Tale servizio è denominato "**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**";
- **consultare** i dati delle **fatture transfrontaliere** e i dati rilevanti ai fini Iva relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi con lo spesometro;
- **utilizzare** il **servizio di registrazione** del canale e "dell'indirizzo telematico" prescelto

per la ricezione dei file. Tale servizio è denominato “**Registrazione dell’indirizzo telematico**”.

In particolare, il [provvedimento AdE 13 giugno 2018](#) ha stabilito che:

1. il servizio di “**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**” consente di:

a) **ricercare, consultare e acquisire** tutte le **fatture elettroniche emesse e ricevute** dal soggetto delegante attraverso il Sdl; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl;

b) **consultare i dati trasmessi** con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (**operazioni transfrontaliere**);

c) consultare le comunicazioni dei **prospetti di liquidazione trimestrale** dell’Iva del soggetto delegante;

d) **consultare i dati Iva delle fatture** (anagrafica, rilevante ai fini Iva, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota Iva applicata; esigibilità dell’imposta) **emesse e ricevute** dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale;

e) consultare gli **elementi di riscontro** fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;

f) esercitare e consultare le **opzioni** previste dal **Lgs. 127/2015**, per conto del soggetto delegante;

g) consultare, per conto del soggetto delegante, le **notifiche** e le **ricevute** del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva;

h) indicare al Sdl “**l’indirizzo telematico**” preferito per la ricezione dei file, cioè una **PEC** o un “**codice destinatario**”, da parte del delegante;

i) utilizzare il servizio di generazione del codice a **barre bidimensionale (QR-Code)** per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

Attraverso le operazioni di cui ai precedenti punti da c) a g) sono **consultabili informazioni a far data dal 1° gennaio 2017**;

2. il servizio di “**Registrazione dell’indirizzo telematico**” consente di:

a) **indicare** al Sdl “**l’indirizzo telematico**” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante. Grazie al servizio di pre-registrazione, le imprese e i professionisti **possono comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche**. Per effettuare questa scelta – e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o un “codice destinatario” (nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) – basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito **servizio online**, all’interno del portale “**Fatture e corrispettivi**”. L’indirizzo telematico può essere, **in qualsiasi momento, modificato o cancellato** dall’utente registrato;

b) **utilizzare** il servizio di **generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code)** per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”. Il servizio di **generazione del codice QR** consente ai contribuenti titolari di partita Iva di generare un **codice a barre bidimensionale** da mostrare al fornitore tramite **smartphone, tablet** o su **carta**. Grazie al codice QR, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà **acquisire in automatico i dati del cliente** – compreso l’indirizzo prescelto per il recapito – in modo veloce e **senza il rischio di commettere errori**. Per **creare** il proprio QR-Code basta accedere al **portale “Fatture e Corrispettivi”** o collegarsi al proprio **cassetto fiscale**. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un **intermediario**, può essere **salvato in formato pdf e stampato** o **memorizzato** sul proprio **telefono cellulare**. I dati anagrafici Iva contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di **modifica del numero di partita Iva** o dei **dati anagrafici** è importante, quindi, **distuggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo**.

La **delega** può essere **conferita** e **revocata** dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili all’**interno della propria area riservata**, agli utenti **Entratel/Fisconline**, ovvero presentando l’**apposito modulo** di delega/revoca presso un **qualsiasi Ufficio territoriale** dell’Agenzia delle Entrate.

Indipendentemente dalla modalità di conferimento, l’elenco delle deleghe conferite può essere **consultato**, da ciascun soggetto **delegante**, attraverso le apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata.

La durata di ciascuna delega può essere **fissata dal soggetto delegante**, all’atto del suo conferimento; **in assenza** di tale indicazione, la durata sarà pari a **4 anni**.

Infine, va evidenziato che sono intermediari i soggetti individuati dall’[articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998](#).



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, Design by / Freepik